



CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO

BANDO FIERE 2024*

CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE FIERISTICA
DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

* *Bando modificato*



Articolo 1 Finalità e oggetto del bando

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo (di seguito Camera di Commercio) intende promuovere lo sviluppo del *business* e la crescita competitiva delle micro, piccole e medie imprese bergamasche, attraverso l'incentivazione alla partecipazione a manifestazioni fieristiche settoriali o campionarie.

Articolo 2 Fondo di dotazione del bando

Le risorse complessivamente stanziare per l'attuazione del presente intervento ammontano complessivamente a € ~~150.000~~ **208.954,95** così suddivisi:

- | | |
|---|--|
| ▪ MISURA A - Fiere regionali in Lombardia e nazionali in Italia | € 50.000 51.767,50 |
| ▪ MISURA B - Fiere internazionali in Italia | € 100.000 157.187,45 |

Articolo 3 Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici del presente bando le **micro, piccole e medie imprese**, così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, le quali:

- siano iscritte con sede o unità locale al Registro delle Imprese di Bergamo;
- siano attive secondo le risultanze del Registro delle Imprese¹;
- non rientrino nel campo di esclusione dagli aiuti in regime *de minimis* ai sensi dell'art. 1 paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
- non siano in stato di liquidazione volontaria, né si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") o altra procedura concorsuale prevista dalla normativa vigente, né abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (Reg UE n. 2023/2831);
- siano **in regola con il pagamento del diritto annuale**²;
- abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 (c.d. "Codice delle leggi antimafia") a carico dei quali non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo Decreto;
- non abbiano ricevuto altre agevolazioni di qualsiasi fonte pubblica per le spese oggetto del finanziamento;
- al momento della presentazione della domanda non abbiano beneficiato di agevolazioni pubbliche di qualsiasi fonte in regime *de minimis* per un importo superiore ai limiti indicati nell'art. 3.2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, che prevede che nell'esercizio in corso e nei due precedenti si possano concedere aiuti all'impresa unica³ sino a € 300.000⁴;
- al momento della liquidazione del contributo non abbiano in corso rapporti di fornitura, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Bergamo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 co. 36 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, ad eccezione dei soggetti esclusi dal campo di applicazione di tale norma⁵;

Tutti i requisiti, ad eccezione di quello di cui alle lettere (h) e (i), **devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e mantenuti sino all'erogazione del contributo**, a pena di decadenza dello stesso.

¹ Nella visura dell'impresa deve risultare l'attività svolta e il relativo codice ATECO. Per verificare la visura della propria impresa, il titolare o il legale rappresentante può accedere gratuitamente al [Cassetto digitale dell'imprenditore](#).

² **Prima** di presentare la domanda, verificare tale requisito accedendo al [Cassetto digitale dell'imprenditore](#) dove è disponibile il dettaglio (data di versamento, tributo, importo) dei pagamenti effettuati dalla propria impresa.

³ Vedasi art. 2 co. 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023.

⁴ Il rispetto di tale limite può essere verificato da chiunque tramite consultazione della sezione "Trasparenza - Gli aiuti individuali" del [Registro Nazionale degli Aiuti](#).

⁵ Tale norma non si applica a: imprese individuali, fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, enti e associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, organizzazioni non governative, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



Articolo 4 Spese ammissibili

Sono ammissibili al presente bando le spese relative alla partecipazione a manifestazioni fieristiche che si tengono **tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2024⁶** e che siano classificabili in una delle seguenti categorie:

- A. qualifica regionale che si svolge in Lombardia o qualifica nazionale che si svolge in Italia.
- B. qualifica internazionale che si svolge in Italia.

L'impresa è tenuta ad **appurare preventivamente** la qualifica della manifestazione fieristica di proprio interesse come segue:

- per le fiere regionali lombarde verificando l'Allegato C al Decreto n. 7576 del 17 maggio 2024, consultabile nella [pagina dedicata del sito di Regione Lombardia](#);
- per le fiere nazionali e per quelle internazionali (sia certificate che non certificate) che si svolgono in Italia verificando il "Calendario Fieristico Nazionale" pubblicato nella [pagina dedicata della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome](#).

In caso di errata indicazione della qualifica della manifestazione fieristica da parte del richiedente, l'Ente procederà d'ufficio alla riclassificazione della domanda di contributo nella Misura corretta.

Per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica della fiera si fa **esclusivo riferimento ai calendari fieristici vigenti al momento della chiusura (ordinaria o anticipata) dei termini di presentazione delle domande** di contributo; qualsiasi aggiornamento successivo degli stessi è, pertanto, ininfluenza.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, è considerata unicamente la presenza **diretta** con un proprio stand alla manifestazione fieristica. Pertanto l'impresa beneficiaria deve:

- aver stipulato un contratto a proprio nome per la partecipazione alla fiera;
- risultare iscritta nel catalogo ufficiale della manifestazione
- aver sostenuto direttamente e integralmente le spese oggetto di agevolazione, che devono essere inequivocabilmente riferibili alla fiera per la quale viene richiesto il contributo.

Sono ammissibili unicamente i costi relativi a:

- a) iscrizione alla fiera,
- b) inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;
- c) affitto del plateatico e allestimento dello stand;
- d) trasporto a cura di terzi delle merci da esporre.

Tali costi sono considerabili indipendentemente dalla data del loro effettivo sostenimento, ossia: la data della fattura o del pagamento sono irrilevanti, **ciò che fa fede sono unicamente la data di inizio e termine della fiera**, che devono essere ricomprese entro il suindicato periodo.

Non sono in ogni caso agevolabili a valere sul presente bando le spese che:

- siano già state oggetto direttamente o indirettamente di contributo concesso dalla Camera di Commercio o da qualsiasi altro soggetto pubblico o che opera con fondi pubblici;
- siano riferibili alla partecipazione in collettive di imprese da chiunque organizzate;
- non rientrino nelle tipologie di costi ammissibili indicati al comma precedente, anche se parzialmente e/o totalmente riferibili alla partecipazione alla fiera (a solo titolo di esempio: quote associative a consorzi, associazioni e simili, corrispettivi per la partecipazione a meeting B2B, organizzazione di eventi in fiera, spese di rappresentanza, costi di parcheggio, spese di viaggio, vitto e alloggio del personale, stampa di materiale promozionale, acquisto di gadget o cancelleria, produzione di campionature, ecc.);
- rappresentino oneri finanziari (ad es. interessi su prestiti), oneri fiscali e previdenziali di qualunque natura o genere (a solo titolo di esempio: IVA, imposta di bollo, ritenute fiscali, ecc.);
- siano espressione di lavori in economia o non siano intestate all'impresa richiedente o non siano state dalla stessa integralmente liquidate tramite pagamento tracciato (ad es. i pagamenti eseguiti da c/c non intestato all'impresa, i pagamenti in contanti, ecc.), come meglio specificato all'art. 9;;
- siano fatturate all'impresa richiedente da parte di società controllate o collegate o con **assetto proprietari sostanzialmente coincidenti** e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi

⁶ Ciò significa che le date di inizio e di termine della manifestazione devono ricadere entro tale periodo. A tal fine fanno fede esclusivamente le date di effettivo svolgimento della fiera.



un'effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti all'impresa unica definita dall'art. 2 co. 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023.

Articolo 5 Natura ed entità del contributo

L'agevolazione consiste in un **contributo a fondo perduto** pari al **50% delle spese ammissibili** sostenute, da considerarsi al netto di sconti, di IVA e di qualsiasi altro onere fiscale (ritenuta, imposta di bollo, imposta di registro, ecc.) o accessorio, entro i seguenti limiti:

| | | TOT. SPESE AMMISSIBILI € | ALIQUOTA | CONTRIBUTO € |
|---|-----|--------------------------------|----------|-----------------|
| MISURA A – Fiere regionali in Lombardia e fiere nazionali in Italia | min | 1.000 | 50% | 500 |
| | max | 5.000 | | 2.500 |
| MISURA B – Fiere internazionali in Italia | min | 4.500 | | 2.250 |
| | max | 10.000 | | 5.000 |

È, inoltre, riconosciuto un contributo aggiuntivo pari a ulteriori € 200 nei seguenti casi:

- possesso del [rating di legalità](#) rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi della l. 62/2012;
- possesso della certificazione della parità di genere ai sensi della prassi UNI PdR 125/2022 recepita con D.M. 29 aprile 2022, rilasciata da un organismo di valutazione accreditato in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17021⁷,

Ai fini del riconoscimento di tali premialità, i requisiti devono essere posseduti dai beneficiari in fase di presentazione dell'istanza di contributo e sino all'erogazione del contributo.

Articolo 6 Regime di aiuto

Le agevolazioni del presente bando sono concesse ed erogate applicando le disposizioni del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*.

Tale norma consente che nell'esercizio in corso e nei due precedenti **all'impresa unica** siano concessi contributi di fonte pubblica in regime *de minimis* – indipendentemente dalla forma dell'aiuto (conto capitale, conto interessi, garanzie, ecc.), dall'oggetto dell'agevolazione e da quale sia la Pubblica Amministrazione che ha finanziato l'aiuto e dall'effettiva riscossione dello stesso – per un importo non superiore a € 300.000⁸.

Ai sensi dell'art. 3 dell'art. 3 co. 7 del Regolamento, qualora la concessione dell'agevolazione di cui al presente bando comporti il superamento di tale soglia, il contributo sarà ridotto entro la concorrenza del massimale ammissibile,

Il contributo di cui al presente bando **non è cumulabile** con altri aiuti pubblici ottenuti relativamente agli stessi costi ammissibili. Ciò significa che al momento dell'assegnazione l'impresa non deve aver ottenuto altra agevolazione per le medesime fatture oggetto del presente bando, ovvero che si impegna a rinunciarvi in caso di futura assegnazione.

Articolo 7 Presentazione della domanda

Le istanze di contributo possono essere presentate **dalle h. 12.00 del 1° luglio alle h. 12.00 del 1 agosto 2024**.

L'Ente si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande in caso di avvenuta prenotazione di tutte le risorse a disposizione maggiorate di una lista d'attesa pari al 50% del fondo di dotazione iniziale. Le domande in lista d'attesa accedono all'istruttoria solo se e nei limiti in cui si rendano disponibili ulteriori fondi attraverso:

- lo spostamento di risorse da una Misura per la quale residuino risorse inutilizzate all'altra;
- l'eventuale rifinanziamento del bando, in caso di sopravvenute disponibilità di bilancio.

⁷ L'elenco degli organismi accreditati è pubblicato nella [pagina dedicata del sito di Accredia](#).

⁸ Le agevolazioni ottenute da ciascuna impresa e il relativo regime di aiuti possono essere verificati da chiunque consultando la sezione "Trasparenza" del [Registro Nazionale degli Aiuti](#).



Al fine di favorire la massima partecipazione al presente concorso, ogni impresa può presentare **domanda di contributo per una sola manifestazione fieristica**.

Qualora la stessa impresa presenti più di una domanda, sarà considerata **esclusivamente l'ultima istanza validamente presentata**, mentre le precedenti saranno ritenute automaticamente non ammissibili.

Tutti i moduli e la guida alla presentazione della pratica telematica sono scaricabili dal [sito internet camerale](#).

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite [Telemaco](#)⁹ accedendo alla sezione "Servizi e-gov" e selezionando la voce "Contributi alle Imprese"¹⁰. Le istanze trasmesse con qualsiasi altro mezzo (consegna manuale, posta ordinaria, e-mail ordinaria, PEC, fax) si considerano non pervenute.

Facoltativamente l'impresa può delegare un intermediario all'invio telematico della pratica, ma anche in tal caso tutta la documentazione da presentare deve essere sottoscritta con firma digitale forte (formato p7m) dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo.

La pratica telematica da inviare dev'essere così formata:

- 1) MODELLO BASE generato dal sistema informatico;
- 2) i seguenti allegati al modello base:
 - I. ALLEGATO 1 - DOMANDA DI CONTRIBUTO, sottoscritta con firma digitale forte (formato p7m) **dal legale rappresentante dell'impresa richiedente**.
In mancanza di tale allegato o qualora lo stesso non sia correttamente firmato, la domanda è irricevibile per assenza di dati e dichiarazioni essenziali e, pertanto, automaticamente resa **non ammissibile** al concorso;
 - II. copia in formato pdf del MODULO DI ISCRIZIONE ALLA FIERA nominativamente intestato all'impresa richiedente o analoga documentazione da cui si evinca la quota forfettaria o il preventivo analitico dei costi da corrispondere all'organizzatore per partecipare alla fiera;
 - III. ALLEGATO 2 - MODULO DIMENSIONE E DE MINIMIS sottoscritto con firma digitale forte (formato p7m) dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
 - IV. solo in caso di presentazione della pratica a cura di un intermediario: ALLEGATO 3 - ATTO DI DELEGA, sottoscritto con firma digitale forte (formato p7m) **sia dal legale rappresentante dell'impresa delegante sia dall'intermediario delegato**;
 - V. solo in caso di soggetti privi di posizione contributiva INPS / INAIL: ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INPS/INAIL sottoscritto con firma digitale forte (formato p7m) **dal legale rappresentante dell'impresa richiedente**;
 - VI. eventuale copia pdf della certificazione della parità di genere

Dopo l'invio della domanda, l'utente riceve all'indirizzo PEC dell'impresa la ricevuta contenente il **numero di protocollo** della pratica telematica, che è il numero identificativo a cui far riferimento per tutte le fasi procedurali successive e che rappresenta l'unica prova di avvenuta consegna dell'istanza di contributo alla Camera di Commercio; in assenza della ricevuta di protocollo, la domanda di contributo si ritiene non pervenuta¹¹.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali disguidi di natura tecnica.

Articolo 8 Istruttoria delle domande e assegnazione dei contributi

L'indirizzo PEC risultante nella visura dell'impresa rappresenta il domicilio del richiedente ai fini della procedura del presente bando; la Camera di Commercio, pertanto, indirizza lì tutte le relative comunicazioni.

⁹L'accesso al portale Telemaco può avvenire esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE Qualora l'impresa sia già in possesso di credenziali "consultazione + invio pratiche" rilasciate precedentemente al 28.02.2021, può ovviamente utilizzarle e non deve eseguire un'ulteriore profilazione. Se l'impresa non possiede già tali credenziali, invece, va considerato che per l'abilitazione possono essere necessarie fino a 48 ore dall'invio della richiesta. Per l'invio telematico è necessario essere preventivamente registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco

¹⁰ Lì è disponibile anche un video tutorial per la presentazione delle pratiche.

¹¹ Le diciture riportate nel portale Telemaco quali "esito della domanda: positivo" o simili, si riferiscono alla sola pratica informatica e non rappresentano in alcun modo un'indicazione circa la concessione o meno del contributo. Qualsiasi domanda tecnica inerente la pratica telematica o il sistema informatico può essere rivolta al [Centro assistenza pratiche Telemaco](#) di InfoCamere.



Il concorso si svolge con procedura valutativa a sportello ex art. 5 co. 3 del D.Lgs. n. 123/1998, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo.

L'istruttoria camerale è finalizzata a verificare:

- il rispetto dei requisiti formali e procedurali previsti dal bando (completezza, correttezza e sottoscrizione della domanda);
- la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3,
Al fine del rispetto del massimale *de minimis*, la concessione del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 52 della l. 234/2012 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative, è subordinata alla preventiva consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e alla registrazione in esso del contributo, dando evidenza dei relativi codici COR e VARCOR;
- il rispetto dei requisiti relativi agli interventi agevolabili di cui all'art. 4.

In relazione alle esigenze istruttorie, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione o chiarimenti a integrazione della domanda presentata, assegnando un termine non superiore a **7 giorni naturali** e consecutivi dall'invio della comunicazione per provvedere all'invio delle integrazioni. La mancata o la tardiva risposta a tale richiesta comportano l'automatica esclusione della domanda di contributo.

Parimenti, qualora in fase istruttoria emergano omessi o insufficienti versamenti del diritto annuale, l'impresa è tenuta a regolarizzare la propria posizione nei termini e modi indicati nell'apposita comunicazione inviata dalla Camera di Commercio, a pena di diniego della domanda di contributo ovvero di decadenza dal contributo concesso.

Gli esiti del concorso sono determinati entro il 30 settembre 2024 tramite graduatoria approvata con provvedimento del Segretario Generale e pubblicata sul sito camerale. Tale provvedimento acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario mediante la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito camerale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 co. 4 della L. n. 241/1990, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria è esperibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D. LGS. n. 104/2010, ovvero, alternativamente, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla medesima data.

Articolo 9 Rendicontazione delle spese e variazioni

L'erogazione del contributo è subordinata all'invio da parte dell'impresa beneficiaria della documentazione attestante il sostenimento dei costi conformemente a quanto specificato nel presente articolo.

In applicazione delle norme vigenti, le fatture emesse dai fornitori di beni e servizi **devono obbligatoriamente riportare il Codice Unico di Progetto CUP** attribuito a ciascun contributo, a pena di inammissibilità delle spese. Pertanto:

- le **fatture emesse a partire dalla data di approvazione della graduatoria** devono obbligatoriamente riportare il CUP assegnato ad ogni beneficiario e riportato nella graduatoria di concessione pubblicata [nella pagina del bando](#) e la dicitura "**Spesa sostenuta a valere sul bando Fiere 2024**".
Il CUP deve essere riportato anche sulle relative quietanze di pagamento laddove gli strumenti di pagamento utilizzati (es. pagamento a mezzo bonifico bancario) consentano l'indicazione della causale di pagamento.
- le **fatture elettroniche emesse prima della data di approvazione della graduatoria** devono essere **regolarizzate** alternativamente secondo una delle modalità previste di seguito:
 - emissione di **nota di credito** volta ad annullare il titolo di spesa sprovvisto del CUP e successiva emissione di un nuovo titolo di spesa con l'indicazione del CUP, se le tempistiche lo consentono;
 - realizzazione di un'**integrazione elettronica**, da unire all'originale della fattura emessa dal fornitore e da inviare al Sistema Di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI) secondo le modalità indicate nella circolare n. 14/E del 2019 dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il **codice di autofattura/integrazione TD20**. L'integrazione elettronica, con codice TD20, dovrà essere generata a cura del cessionario/committente (impresa beneficiaria del contributo) come da istruzioni seguenti:
 - 1) nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno inseriti i dati del fornitore;



2) nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti i dati del soggetto che emette e trasmette il documento tramite SDI;

3) nella sezione “Soggetto emittente” va utilizzato il codice “C/C” (cessionario/committente).

Il documento di integrazione caricato nello SDI dovrà essere allegato in formato PDF alla pratica di rendicontazione dell’investimento ammesso a contributo.

Si precisa che tale integrazione non è una regolarizzazione della fattura ai fini fiscali e contabili ma un semplice collegamento alla fattura originale.

Le spese le cui fatture siano prive del CUP saranno automaticamente considerate non ammissibili.

La pratica di rendicontazione deve essere presentata [telematicamente](#) dopo l’avvenuta pubblicazione della graduatoria di concessione e nei seguenti termini:

- **entro il 4 novembre 2024** per le fiere concluse entro il 30 settembre 2024;
- **entro il 3 febbraio 2025** per le fiere concluse entro il 31 dicembre 2024;
- **entro il 3 febbraio 2025 per tutte le fiere (indipendentemente dalla data di conclusione) solo per i beneficiari della seconda graduatoria di concessione.**

La mancata o tardiva presentazione della pratica di rendicontazione è considerata rinuncia all’agevolazione, con conseguente **revoca del contributo concesso**.

La pratica di rendicontazione è così formata:

- 1) MODELLO BASE generato dal sistema informatico;
- 2) i seguenti allegati al modello base:
 - I. ALLEGATO 5 – MODULO DI RENDICONTAZIONE sottoscritta con firma digitale forte (formato p7m) **dal legale rappresentante dell’impresa richiedente** (anche in caso di presentazione della pratica a cura di un intermediario);
 - II. COPIA IN FORMATO PDF DELLA/E FATTURA/E ELETTRONICA/CHE, che devono contenere le indicazioni sopra specificate. **La data fattura è irrilevante**; ciò che fa fede sono i limiti temporali della fiera scanditi dall’art. 4;
 - III. GIUSTIFICATIVI DELL’AVVENUTO PAGAMENTO integrale di tali spese da parte del beneficiario del contributo. Tutte le fatture devono quindi essere interamente quietanzate entro la data di presentazione della pratica di rendicontazione. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti con mezzi tracciati; conseguentemente possono essere allegati esclusivamente uno o più dei seguenti giustificativi, sui quali devono essere chiaramente riportate le indicazioni sopra specificate (beneficiario, importo, causale della spesa, dicitura Bando, CUP):
 - ricevuta di bonifico bancario con indicazione “eseguito” o “pagato” o esplicita indicazione del codice CRO o TRN. **NOTA BENE: la semplice disposizione di bonifico non è sufficiente**;
 - estratto conto¹²; di addebito della spesa sostenuta a mezzo assegno bancario o RI.BA.;
 - estratto conto di addebito della spesa sostenuta a mezzo di carta di credito o di carta di debito;

Tutta la documentazione inclusa nella pratica dev’essere sottoscritta, a pena di irricevibilità, con firma digitale forte (formato p7m) **dal legale rappresentante dell’impresa richiedente** (anche in caso di presentazione della pratica a cura di un intermediario).

Rispetto a quanto indicato nel Mod. Allegato 1, sono ammesse **variazioni**:

- nella composizione delle voci di spesa oggetto di agevolazione rispetto a quella originariamente indicata nel preventivo contenuto nell’Allegato 1, senza alcuna particolare formalità;
- nella manifestazione fieristica oggetto di agevolazione, ma solo all’interno della stessa Misura (fiera con analoga qualifica) e solo se tale variazione è stata **preventivamente** (= prima dell’inizio della fiera) comunicata tramite e-mail inviata dalla PEC aziendale alla [PEC camerale](#), indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “[nome Azienda] – variazione fiera Bando FIERE 2024”. In assenza di tale comunicazione, tale la variazione non è accettata, con conseguente revoca del contributo.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese:

- documentate da fatture prive dell’indicazione del CUP;
- non intestate al beneficiario o da questi non direttamente liquidate (ad es. pagate da c/c intestato a soggetto diverso dall’impresa assegnataria di contributo);

¹² Nell’estratto conto evidenziare solo il movimento che interessa ai fini della partecipazione al presente bando.



- non accompagnate dall'evidenza dell'integrale pagamento della fattura al fornitore, né i pagamenti in contanti o tramite Paypal, né quelli effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore e in generale qualsiasi pagamento non effettuato a mezzo banca o posta o con strumenti non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.);
- non congruenti con le attività dell'intervento oggetto di concessione, né le spese effettuate in economia.

Articolo 10 Istruttoria ed erogazione dei contributi

La Camera di Commercio ridetermina il contributo concesso in base all'importo dei costi sostenuti e validamente rendicontati dall'impresa. Qualora siano rendicontate spese ammissibili inferiori rispetto a quelle ammesse in concessione, il contributo è ridotto proporzionalmente; nel caso in cui l'importo risultante risulti inferiore al limite minimo indicato all'art. 5 per la specifica categoria di fiera, il contributo è oggetto di decadenza totale.

Non sono in alcun caso presi in considerazione gli eventuali incrementi di costi rispetto al preventivo originariamente ammesso a contributo.

In fase di istruttoria di rendicontazione la Camera di Commercio verifica che:

- la pratica di rendicontazione sia completa e corretta e che l'impresa abbia mantenuto i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dal bando, ivi compreso il rispetto del massimale *de minimis* tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- le spese effettuate siano congruenti con l'investimento approvato in fase di concessione, al netto delle eventuali variazioni comunicate come descritte all'art. 9 del presente bando;
- l'impresa abbia regolarmente assolto agli obblighi contributivi e previdenziali (**DURC in regola**), Secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto 30.01.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in caso di accertata irregolarità del DURC la Camera di Commercio trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e lo versa agli enti previdenziali e assicurativi competenti, così come previsto dalle norme in vigore (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

In materia di richieste di chiarimenti e integrazioni, trova applicazione quanto specificato all'art. 8 del presente bando.

La Camera di Commercio determina l'erogazione del contributo, al netto della **ritenuta d'acconto del 4%** (ex art. 28 co. 2 del D.P.R. n. 600/1973), esclusivamente tramite accredito sul c/c intestato al beneficiario indicato nel modulo di rendicontazione, entro 75 giorni dalla chiusura dei termini di rendicontazione, ovvero:

- entro il 20 gennaio 2025 per le rendicontazioni presentate entro il 4 novembre 2024;
- entro il 15 aprile 2025 per le rendicontazioni presentate entro il 3 febbraio 2025.

Articolo 11 Rinunce, decadenze, revoche di contributi

Le imprese che, in qualsiasi fase del concorso, intendano rinunciare al contributo devono comunicarlo tramite e-mail inviata dalla PEC aziendale alla [PEC camerale](#), indicando nell'oggetto dell'e-mail la seguente dicitura: "[nome Azienda] – Rinuncia al contributo Bando FIERE 2024".

Oltre a quanto specificato negli articoli precedenti, il contributo è oggetto di decadenza o revoca qualora:

- a) l'impresa non rispetti gli obblighi, anche procedurali, previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, oltre che nel caso in cui il progetto realizzato e rendicontato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, a quello ammesso all'agevolazione;
- b) al momento della liquidazione del contributo il beneficiario abbia in corso rapporti di fornitura, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 co. 36 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, ad eccezione dei soggetti esclusi dal campo di applicazione di tale norma¹³;
- c) la Camera riscontri il venir meno dei requisiti di ammissibilità al presente concorso sino a che non sia avvenuta la materiale liquidazione del contributo;
- d) sia accertato il rilascio di dichiarazioni non veritiere o di documenti falsi. A tal proposito si ricorda che trova applicazione quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 in tema di dichiarazioni sostitutive di atto

¹³.Si veda la nota n. 5.



notorio, in particolare la decadenza dai benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni mendaci e le conseguenti sanzioni penali;

- e) sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo seguenti per cause imputabili al beneficiario;
- f) nei casi previsti dall'art. 88 c. 4-ter del Codice Antimafia.

Qualora in fase di liquidazione del contributo In caso di decadenza o di revoca totali o parziale dell'agevolazione eventualmente già erogata, entro 30 giorni dalla notifica del relativo provvedimento l'impresa deve restituire alla Camera di Commercio il contributo percepito, aumentato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

Le risorse eventualmente derivanti da rinunce, decadenze e revoche sono assegnabili ad eventuali imprese in lista d'attesa.

Articolo 12 Obblighi dei beneficiari e controlli

Le imprese beneficiarie del contributo, a pena di revoca dello stesso, sono tenute a:

- rinunciare ad altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese oggetto di agevolazione ai sensi del presente bando;
- conservare per **tre anni** a decorrere dalla data di erogazione del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento oggetto di agevolazione;
- per le imprese tenute al deposito del bilancio al Registro Imprese che nell'anno ricevano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da Pubbliche Amministrazioni per un importo complessivamente pari o superiore a € 10.000 lordi: a **dichiarare nella Nota Integrativa del proprio bilancio** l'esistenza di agevolazioni oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti, ai sensi dei commi da 125 a 127 dell'art. 1 della L. n. 124/2017, così come modificate dall'art. 3-*quater* della L. n. 12/2019. L'inosservanza di tale obbligo comporta la **restituzione delle somme ricevute**.

La veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo, ivi inclusa l'attestazione di non ottenimento di altri incentivi per le spese oggetto del presente bando e la conformità dei documenti di spesa e dei relativi giustificativi possono essere oggetto di controllo della Camera di Commercio, anche su base campionaria e con le modalità da essa definite, anche presso i fornitori dei richiedenti o presso altre Pubbliche Amministrazioni, in ordine al fine della conferma o della decadenza dell'agevolazione assegnata contributo per le imprese beneficiarie

Inoltre, entro tre anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere - su una base campionaria minima del 3% delle domande ricevute, le ispezioni e i controlli necessari a verificare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali è stato erogato il contributo e il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando. A tal fine l'impresa si impegna a tenere a disposizione per detto periodo tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale relativa ai beni e/o ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

Articolo 13 Responsabile del procedimento, trasparenza e accesso agli atti

Responsabile del procedimento ex L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. è la Responsabile dell'Ufficio promozione e certificazione estera, domiciliata ai fini del presente concorso presso la Camera di Commercio.

I dati relativi alla concessione di contributi, sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito camerale, in ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

La Camera di Commercio, garantisce il diritto di accesso a documenti e atti amministrativi e l'accesso civico, secondo le norme in vigore, secondo quanto previsto dalle normative in vigore. Maggiori informazioni in proposito sono disponibili nelle [pagine dedicate del sito camerale](#).

Articolo 14 Informativa sul trattamento dei dati personali

La Camera di Commercio garantisce che il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza e si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione. I dati sono raccolti dalla Camera di Commercio per gli adempimenti connessi alla gestione del presente concorso, nonché delle proprie funzioni di competenza. I dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei



attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'inammissibilità della domanda di contributo. I dati sono conosciuti dai dipendenti dell'Ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati sono comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli e sono trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Gli interessati possono in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, tra i quali: richiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, se ammissibile. Per l'esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.

Articolo 15 Informazioni e contatti

Le richieste di chiarimenti o informazioni possono essere inviate a:

- promozione@bg.camcom.it relativamente ai contenuti del bando;
- [Centro Assistenza Telemaco](#) per assistenza informatica relativamente alla pratica telematica (registrazione a Telemaco, problemi tecnici, compatibilità di software, messaggi di errore, ecc.).

Le comunicazioni relative alla pratica e all'esito del concorso sono effettuate dalla Camera di Commercio esclusivamente come indicato negli articoli precedenti.

Riepilogo delle scadenze

| | | CAMERA DI COMMERCIO | IMPRESA |
|------|--|--|--|
| 2024 | dalle h. 12.00 del 1° luglio alle h. 12.00 del 1° agosto (salvo chiusura anticipata) | | invio domande di contributo per fiere che si tengono tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2024 |
| | entro il 30 settembre | pubblicazione della graduatoria | |
| | entro il 4 novembre | | <u>Rendicontanti 1</u> invio spese per partecipazione a fiere tenutesi a giugno, luglio, agosto e settembre |
| 2025 | entro il 20 gennaio | liquidazione del contributo ai Rendicontanti 1 | |
| | entro il 3 febbraio. | | <u>Rendicontanti 2</u> invio spese per partecipazione a fiere tenutesi a ottobre, novembre e dicembre 2024 |
| | entro il 3 febbraio | | SOLO per i beneficiari della II graduatoria (assegnatari di contributo a seguito di rifinanziamento) invio spese per partecipazione alla fiera indicata nel modulo di domanda, indipendentemente dalla data di svolgimento |
| | entro il 15 aprile | liquidazione del contributo ai Rendicontanti 2 e ai beneficiari della II graduatoria | |

Allegati

- ALLEGATO 1 – DOMANDA DI CONTRIBUTO
- ALLEGATO 2 – MODULO DIMENSIONE E DE MINIMIS
- ALLEGATO 3 – ATTO DI DELEGA
- ALLEGATO 4 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INPS / INAIL
- ALLEGATO 5 – MODULO DI RENDICONTAZIONE